

All'attenzione delle Imprese Clienti del servizio paghe e loro dipendenti

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: DAL 1° APRILE DOMANDE SOLO ON LINE

Dal 1° aprile 2019 le domande per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora venivano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all'INPS in via telematica. Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea.

Il conteggio dell'assegno familiare viene ora espletato direttamente dall'INPS, il quale verifica il diritto alla percezione e calcola l'importo teoricamente spettante tenuto conto della composizione familiare del richiedente, ciò al fine del calcolo corretto dell'importo spettante al lavoratore ed assicurare al contempo una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il lavoratore per beneficiare degli assegni familiari deve inviare la domanda direttamente all'INPS mediante uno dei seguenti canali:

- A) **accedendo al servizio on-line "ANF DIP" sul sito www.inps.it** se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi (l'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "*Consultazione domanda*", disponibile nell'area riservata); oppure
- B) **rivolgendosi ad un Patronato** o ad intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

I lavoratori hanno l'obbligo verso il datore di lavoro di:

1. comunicare l'accoglimento della domanda di ANF
2. indicare il periodo di riferimento della domanda di ANF
3. consegnare la ricevuta con il protocollo della domanda e la domanda di ANF cartacea entrambi stampabili dal sito dell'Inps
4. consegnare la necessaria autorizzazione se richiesta (vedi casistica sotto elencata)
5. rilasciare dichiarazione circa l'importo fruito, in caso di lavoratore a tempo parziale, in quanto l'importo erogabile da più datori lavoro non può superare l'importo mensile calcolato dall'INPS.

L'importo degli assegni familiari, calcolati dall'Istituto, sarà messo a disposizione del datore di lavoro che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, denominata "*Consultazione importi ANF*" presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. **Sarà cura del datore di lavoro comunicare gli importi agli uffici paga Confartigianato al fine dell'inserimento nel Libro Unico del Lavoro (cedolino paga).** Qualora, in alternativa, il datore di lavoro voglia affidare all'ufficio Confartigianato la gestione del servizio "utility" potrà farlo previo contatto con l'ufficio stesso.

In caso di **variazione** nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della medesima procedura "ANF DIP".

La domanda è unica, anche per i lavoratori che hanno due o più rapporti di lavoro attivi.

In caso di pagamento diretto al coniuge del lavoratore sarà quest'ultimo a dover presentare la domanda.

In caso di lavoratori **con più rapporti di lavoro**, l'importo degli ANF non potrà comunque superare l'importo mensile spettante. A tal fine, allo scopo di evitare che due o più datori lavoro conguaglino importi di ANF superiori all'importo mensile spettante al lavoratore, è fatto obbligo ai Lavoratori, al fine della verifica, di rilasciare una dichiarazione da parte degli stessi.

Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate. Le variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni familiari **arretrati**, il datore potrà effettuare il pagamento e conguagliare, attraverso il sistema Uniemens, esclusivamente ANF relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze.

Autorizzazione agli ANF

Si ricorda che l'autorizzazione agli ANF deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio
- figli del coniuge/parte dell'unione civile, nati da precedente matrimonio
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a)
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiori ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nucleo numerosi" ovvero nuclei con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni
- minori in accasamento etero-familiare

Nei casi su esposti sarà necessario che il lavoratore oltre all'ordinaria domanda di ANF dovrà presentare la richiesta di "autorizzazione ANF". Il richiedente operativamente dovrà quindi presentare due istanze distinte e separate ovvero la:

- 1) richiesta di "autorizzazione ANF" completa della documentazione necessaria
- e
- 2) domanda di pagamento ANF

L'Inps precisa che l'autorizzazione, qualora necessaria, deve essere richiesta dal lavoratore nel caso di "lavoratore privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità". Pertanto, qualora il lavoratore debba inviare una nuova richiesta di ANF e sia già in possesso di un'autorizzazione valida, non è tenuto a ripresentare la richiesta di Autorizzazione secondo le nuove modalità.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma l'Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della struttura territoriale competente Inps. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

Viduli Cristiana

Consulente del Lavoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viduli Cristiana". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'V' and 'C'.